

Il giorno 27 settembre 2011

**ATAF S.p.A.** rappresentata da: Filippo Bonaccorsi

e

e le OO.SS. territoriali:

**FILT-CGIL** rappresentata da: Andrea Viciani, Massimo Milanese

**FIT-CISL** rappresentata da: Paolo Panchetti, Gianni Formichetti

**UIL-TRASPORTI** rappresentata da: Cristiano Sabatini, Paolo Pini

**FAISA CISAL** rappresentata da: Americo Leoni, Alessandro Ricci

**UGL-TRASPORTI** rappresentata da: Roberto Cartacci

### PREMESSO

- che l'accordo aziendale 30/05/2008 "Accordo relazioni industriali e prerogative sindacali" prevedeva, al punto 4.3), l'attribuzione di un monte ore complessivo annuo di permessi sindacali per ciascuna O.S. firmataria che teneva conto, oltre che dei criteri di computo indicati dalla normativa contrattuale nazionale, anche di fattori quali le spettanze fruiti negli anni precedenti, il numero di lavoratori iscritti e il numero di componenti in carica nella RSU e nel CRAL aziendale;
- che con lettera del 05/05/2011 l'Azienda, alla luce dei nuovi orientamenti emersi in materia di permessi sindacali a livello di contrattazione nazionale, improntati ad una logica di sempre più sensibile contenimento dei costi, inviava alle OO.SS. firmatarie formale disdetta dell'accordo in parola con efficacia a far data dal 30/06/2011;
- che le parti, prendendo atto del mutato scenario intervenuto rispetto all'ultima pattuizione aziendale in materia di prerogative sindacali, convengono sulla necessità di rivisitare fin da subito la materia addivenendo a soluzioni condivise ed adeguate alle sempre più pressanti esigenze di efficienza ed economicità

### CONVENGONO

#### 1) Permessi retribuiti OO.SS.

1.1) In applicazione degli accordi nazionali 29/07/1998, 28/09/1998 e 17/01/2007, alle OO.SS. firmatarie ogni 1 gennaio è accreditato il monte ore annuo di permessi retribuiti così determinato:

a) Si determina il valore medio aziendale di ore per addetto concesse nell'anno 1994 per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo e cioè:

$$\frac{\text{numero ore concesse 1994 per singola organizzazione sindacale}}{\text{numero dipendenti al 31/12/1994}} = Y$$

b) Si riduce del 20% il valore Y, ottenuto dall'operazione di cui al precedente punto a) e cioè:

$$Y - 20\% = Z$$

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Leoni, Panchetti, Ricci, and others.]*

- c) Si ottiene così il valore aziendale Z (= ore/anno per addetto) per ogni singola organizzazione sindacale stipulante il presente accordo. I valori Z così determinati sono esplicitati per ogni singola organizzazione sindacale nell'all. 1 del presente accordo.
- d) Il valore Z di cui al precedente punto c), moltiplicato per il numero di dipendenti in forza, presso l'azienda, al 1 gennaio dell'anno di riferimento (ad esclusione dei dirigenti e del personale con contratto a tempo determinato e comprensivo del personale apprendista; i lavoratori con contratto part-time sono computati in proporzione alla prestazione) costituisce il monte ore annuo di permessi sindacali spettante, su base nazionale, a ciascuna O.S.

Tale monte ore, per l'anno 2012, sarà così distribuito:

	Monte ore nazionale anno 2012
<b>FILT-CGIL</b>	5300
<b>FIT-CISL</b>	3738
<b>UIL-TRASPORTI</b>	3724
<b>FAISA CISAL</b>	2124
<b>UGL-TRASPORTI</b>	652

- 1.2) L'azienda, per l'anno 2012, in aggiunta al monte ore complessivo spettante, da normativa nazionale, alle OO.SS. firmatarie il presente accordo, accrediterà alle stesse un numero suppletivo di ore aziendali di permesso retribuito pari al 36,5% del numero totale di ore di cui al punto 1.1.d).

La distribuzione, tra le OO.SS. interessate, del monte ore aziendale così individuato verrà effettuata avuto riguardo sia alla rappresentatività di ciascuna O.S. all'interno dell'azienda sia al numero di ore di permessi retribuiti fruito negli ultimi anni.

- 1.3) In ragione di quanto sopra detto, e prendendo a riferimento la percentuale di iscritti degli ultimi 3 anni, le parti convengono che il totale delle ore di permesso aziendale così come indicato al punto 1.2), sia, tra ciascuna O.S., per l'anno 2012, così distribuito:

	Monte ore aziendale anno 2012
<b>FILT-CGIL</b>	1050
<b>FIT-CISL</b>	2612
<b>UIL-TRASPORTI</b>	676
<b>FAISA CISAL</b>	776
<b>UGL-TRASPORTI</b>	557

- 1.4) In ragione di quanto specificato ai punti precedenti, l'ammontare complessivo di ore di permessi retribuiti accreditato dall'azienda a ciascuna O.S. per l'anno 2012 sarà dunque il seguente:

	Monte ore totale anno 2012
<b>FILT-CGIL</b>	6350
<b>FIT-CISL</b>	6350
<b>UIL-TRASPORTI</b>	4400
<b>FAISA CISAL</b>	2900
<b>UGL-TRASPORTI</b>	1209

*Handwritten signatures and notes:*

Pin  
Sever  
Ricci  
fornelli  
Vian  
Agostini  
Pavani  
M

Sia le ore eventualmente godute in eccesso, rispetto alle proprie spettanze, da ciascuna O.S. nell'anno 2012, che quelle non fruite saranno conguagliate nel monte ore che verrà loro riconosciuto per l'anno successivo.

- 1.5) Considerando che le parti convengono sulla attuale congruità complessiva del monte ore di permessi sindacali così come stabilito dal presente accordo e ferma restando la distribuzione dei permessi così come indicata, le parti si impegnano a valutare congiuntamente una diversa distribuzione del monte ore qualora intervengano nuovi criteri di uniformità ed omogeneità in seno al CCNL o si verifichino, a livello aziendale, sostanziali modifiche (nell'ordine di grandezza del 15%) al numero di iscritti per ciascuna O.S.

Pur stabilendo che il presente accordo ha validità fino al 31/12/2020, le parti convengono sulla necessità di rivedersi entro il mese di gennaio di ogni anno per valutare la corretta distribuzione del monte ore.

## 2) Effetti del presente accordo

Le parti, in ragione di ciò, dichiarano a tutti gli effetti abrogato il punto 4.3) dell'accordo aziendale 30/05/2008, fatta però salva la disciplina relativa alle modalità di fruizione dei permessi di cui al punto 4.7). Viene altresì abrogato il punto 4.4) relativo alla c.d. "clausola di salvaguardia".

## 3) Restanti prerogative sindacali

Resta per il momento ferma, fino a nuova definizione condivisa dalle parti e comunque sempre nel rispetto delle spettanze sindacali disciplinate dal presente accordo, la disciplina pattuita a livello aziendale riguardo a tutte le restanti prerogative sindacali di cui ai punti 4.1), 4.2), 4.5), 4.6), 4.8) e 4.9) dell'accordo aziendale 30/05/2008.

Le parti convengono, in particolar modo, sulla possibilità di estendere la fruizione di turni quali, in via esemplificativa, quelli di cui al punto 4.9), anche a categorie di lavoratori diverse da quelle che fino ad oggi ne hanno goduto.

Per ATAF S.p.A.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

FILT-CGIL

*[Signature]*

FIT-CISL

*[Signature]*

UIL-TRASPORTI

*[Signature]*

FAISA-CISAL

UGL-TRASPORTI









*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

# ALLEGATO 1

	VALORE AZIENDALE Z
FILT-CGIL	4,07
FIT-CISL	2,87
UIL-TRASPORTI	2,86
FAISA CISAL	1,63
UGL-TRASPORTI	0,5

NOTA A VERBALE: LA UILTRASPORTI SI RISERVA DI CONSULTARE IL PROPRIO DIRETTIVO AZIENDALE.

